



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIORGIONE	ANNA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'ORSO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	PLASTINA	NADIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 22318/2015
depositato il 10/12/2015

- avverso DIN TRANSAZIONE n° 12 SETTEMBRE 2015 IRES-ALTRO
- avverso DIN TRANSAZIONE n° 12 SETTEMBRE 2015 IVA-ALTRO
- avverso DIN TRANSAZIONE n° 12 SETTEMBRE 2015 IRAP
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

FICARI VALERIO
VIA ENRICO GUASTALLA 6 00152 ROMA RM

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 22318/2015

UDIENZA DEL

12/10/2017 ore 11:00

N°

26135/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 DIC. 2017

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

RGR 22318/2015 SEZ.30 UD.12.10.2017

FATTO E DIRITTO

La L, come rappresentata e difesa, propone ricorso avverso il provvedimento di diniego alla proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. R.D. 267/42 a fronte di un debito complessivo di euro 1.445.611,00. Tale provvedimento, emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 1 e notificato il 21.9.2015 consegue ad una seconda proposta di transazione del 7. Novembre 2014 migliorativa per il creditore Erario rispetto alla prima del 9.8.2013 prodotta all'Agenzia delle Entrate e del 12.8.2014 prodotta all'Equitalia sud spa.

Con tale seconda proposta di transazione, formulata sulla base di una relazione asseverata sulla consistenza patrimoniale della società, la ricorrente si impegnava a corrispondere una somma di euro 1.032.000,00 al netto dei pignoramenti subiti nelle more della risposta negativa dell'agenzia, alle seguenti condizioni:

A) Pagamento integrale dilazionato a rate mensili per n. 10 anni

Per il debito complessivo in sorte capitale per IVA e ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente (comprese addiz. Regionali e comunali)

-IVA Euro 479.887,72 per capitale;

-Ritenute Euro 513.573,52 per capitale;

- Add. Com. Euro 2.296,78 per capitale;

- Add. Reg. Euro 8.965,55 per capitale;

per un totale proposto di euro 1.004.723,57

B) Abbattimento del 60% del totale pari a euro 73.981,70 (euro 44.414,47 interessi IVA più euro 29.477,23 interessi su ritenute) e pagamento del restante 40% a rate per 10 anni degli interessi di cui alle cartelle per un totale proposto di euro 29.556,68:

- IVA euro 50.441,06 per aggi ed euro 44.414,47 per interessi;

- Ritenute euro 29.447,23 per interessi;

C) Abbattimento del 80% del totale pari ad euro 50.441,06 e pagamento del restante 20% a rate per 10 anni dell'aggio di riscossione per un totale proposto di euro 10.088,21;

- IVA euro 50.441,06 per aggi;

D) Abbattimento del 100% per il debito IRES e IRAP, interessi di mora IVA e addizionali comunali e regionali, sanzioni ritenute, interessi IRAP e interesse IRES, sanzioni IRAP, IRES, IVA e addizionali regionali:

-IVA Euro 19.910,23 per interessi di mora ed 117.748,71 per sanzioni;

- Ritenute Euro 90.766,58 per sanzioni;
- IRAP Euro 17.063,64 per capitale, Euro 845,16 per interessi ed Euro 4.318,89 per sanzioni;
- Add. Com. Euro 347,78 per interessi di mora ;
- Add. reg. Euro 198,22 per interessi di mora ed Euro 419,65 per sanzioni.

La proposta , come innanzi formulata non veniva accettata dall'Agenzia delle Entrate di cui il diniego che risulta essere così motivato " In riferimento all'oggetto, la scrivente Dir. Prov. , sulla base della documentazione prodotta dalla Società, valutati gli ulteriori elementi in suo possesso , previo conforme parere reso dalla Direz. Reg. Lazio con nota n. 64286 del 18.9.2015, esprime parere sfavorevole alla proposta di transazione fiscale , la quale, pertanto , va rigettata."

I motivi del ricorso risultano così articolati:

- 1) Vizio di motivazione del diniego espresso di transazione fiscale- Violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990;
- 2) Errata applicazione degli artt. 182 ter e 161 della legge fallimentare rispetto alla funzione della relazione asseverata nella transazione fiscale. Doverosità della perfezione dell'accordo in ragione della natura dell'asseverazione e dell'assenza di condizioni di ristrutturazione del debito altrettanto asseverabili. Mancato incasso dell'IVA nei termini temporali della rateazione e violazione del diritto tributario comunitario.

Conclude chiedendo di:

A) annullare il diniego di transazione fiscale;

B) per l'effetto ritenere la proposta di transazione avanzata meritevole di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;

C) condannare l'Amministrazione Finanziaria al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da valutarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 del c.c. in quanto il diniego di transazione ha, di fatto, paralizzato l'attività economica della società ricorrente.

Con successive memorie la ricorrente società ribadisce i motivi di contestazione di cui al ricorso introduttivo richiamando, a sostegno, giurisprudenza di legittimità anche della Corte di Giustizia Europea.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

RGR 22318/2015 SEZ.28 UD. 12.10.2017

L' Agenzia delle Entrate , costituita, controdeduce preliminarmente per la inammissibilità del ricorso non rientrando l'atto impugnato tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92

Nel merito sostiene che nessuna norma obbliga l'Amministrazione Finanziaria ad accettare la proposta di transazione in oggetto.

Relativamente alla richiesta risarcimento danno avanzata dalla ricorrente, ritiene la stessa infondata ed illegittima. Conclude per il rigetto del ricorso.

Osserva:

Infondata è l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla non impugnabilità davanti al giudice tributario del provvedimento di diniego in oggetto.

In tema di impugnabilità dei provvedimenti di diniego, anche in autotutela, dell'Amministrazione Finanziaria , la giurisprudenza di legittimità (Cassaz. SS.UU. sent. n. 5776/05, SS.UU. n. 7388 del 27.3.2007) ne ha riconosciuto la ricorribilità davanti al giudice tributario essendo superato il principio per cui dovevano ritenersi impugnabili esclusivamente quelli contemplati nell'art. 19 D.Lgs. 546/92., in quanto sorge in capo al contribuente destinatario dell'atto l'interesse ad agire ex art. 100 cpc fin dal momento della ricezione della notizia e poter quindi invocare una tutela giurisdizionale .(Cassaz. N. 21045 del 08.10.2007).

Ancore in tema, una recente sentenza della Corte di Cassazione ovvero la n.25632 del 14.12.2016 in controversia simile a quella in oggetto trattandosi di diniego ad istanza di transazione fiscale ex art. 3 c.2 D.L. 138/2002 ha ritenuto impugnabile tale diniego dinanzi al giudice tributario.

Parimenti infondata è l'eccezione della ricorrente del difetto di motivazione del provvedimento di diniego in esame. In merito questa Commissione ritiene condividere le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 8998 del 21.01.2014 . Con detta sentenza i giudici hanno statuito che in via generale , la legge n. 212 del 2000 art. 7 che non a caso richiama il disposto della legge 241/90 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, costituenti, in quanto tali, esercizio di una podestà , sancisce l'obbligo di motivazione per tutti gli atti dell' Amministrazione Finanziaria costituenti esercizio di una potestà impositiva. Siffatto obbligo viene ribadito in sede di disciplina delle singole imposte , in relazione alle quali l'insussistenza di una motivazione , che evidenzi le ragioni della pretesa avanzata o, prevede che con il piano nullità dell'atto (cfr. DPR 600/73 art. 42 e DPR 633/72, art.56 ,rispettivamente in materia di imposte dirette e di IVA).

Fondata è invece l'eccezione della ricorrente di cui al punto 2 del ricorso.

L'art. 182 ter della L.F., medio tempore vigente, prevedeva la possibilità di poter proporre lo stralcio dei debiti previdenziali e fiscali ma quest'ultimi ad eccezione delle Ritenute e dell'IVA trattandosi di norma Comunitaria.

Ad eliminare detta restrizione in materia d'IVA, onde evitare che crisi aziendali sfociassero in fallimenti con sicuro minor riscosso per l'Erario, è intervenuta la CGE che con sentenza del 7.4.2016 C-56/14 (Degano Trasporti) riteneva collegare la "falcibilità" dell'IVA alla comparazione tra effettività della riscossione in sede di transazione e soddisfazione alternativa del credito erariale a seguito della liquidazione fallimentare del patrimonio aziendale.

Con detta sentenza della C.G.E. veniva così meno l'argomento principale posto a fondamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 14447 del 25.06.2014 la quale aveva affermato l'integrità dell'IVA sul presupposto che la stessa costituisse un tributo di interesse Comunitario vincolato,

Il legislatore italiano, evidentemente alla luce della sentenza della CGE, con la legge di bilancio 2017 il comma 81 ha modificato l'art. 182 ter della legge fallimentare per cui il debitore può proporre il pagamento parziale, anche dilazionato di:

- Tributi comprensivi dell'IVA e delle ritenute nonché dei relativi accessori amministrati dalle Agenzia delle entrate,
 - Contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e relativi accessori.
- Condizione, affinché tale proposta possa essere avanza dal debitore e che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui sussiste la causa di prelazione, valore di mercato che in ragione de comma 2 di detto art. 182 ter deve essere indicato nella relazione di stima di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67 co.3 lettera d) della L.F.

Ebbene dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e in particolare dalla relazione di stima del patrimonio aziendale e relative osservazioni redatta da un soggetto abilitato come da suddetta normativa emerge con sufficiente chiarezza che l'importo proposto e articolato come dettagliato in fatto sebbene versato a rate risulta sicuramente superiore a quello eventuale ricavabile in sede di liquidazione del patrimonio aziendale in sede fallimentare.

Questa Commissione, per quanto innanzi, ritiene illegittimo il provvedimento di diniego impugnato con conseguente accoglimento del ricorso.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI ROMA
RGR 22318/2015 SEZ.28 UD. 12.10.2017

Non trova fondamento la domandata condanna al risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dalla parte ricorrente non configurandosi nè risulta provata la colpa o dolo dell'agente , il nesso di causalità e l'evento dannoso.

La natura della controversia, la complessità della stessa ,la recente modificata dell'art. 182 ter della L.F. conducono alla compensazione della spese di giudizio.


La Commissione,

PQM


Accoglie il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.

Roma, 12.10.2017

Il relatore



Il presidente



IL CASO.it